



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Gustavo Olivieri.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore
Prof. Avv. Federico Ferro-Luzzi	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore

nella seduta del 29/02/2012 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Il ricorso verte sul “pagamento tardivo” di due assegni emessi senza provvista ai sensi della l. n. 386/1990. In particolare, la società ricorrente - titolare di un conto corrente presso l'intermediario convenuto - in persona del suo amministratore unico contesta la mancata accettazione delle quietanze liberatorie attestanti l'avvenuto pagamento dei titoli entro i termini previsti dalla legge, e la conseguente illegittimità dell'iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria.

Nel reclamo, inviato all'intermediario in data 24 maggio 2011, la società istante deduce “la regolarità dell'iter normativo, di cui alla Legge 386/90 (art. 8 commi 1, 2, 3, 4)” seguito dalla medesima nell'aver “adempito alla regolarizzazione degli assegni entro il 60° giorno intimato nel preavviso di revoca di emissione assegni” e nell'aver “presentato l'apposita dichiarazione liberatoria entro la stessa data allo sportello” dell'intermediario. A supporto di ciò, la medesima dichiara: di aver ricevuto gli avvisi di revoca concernenti due assegni tratti per l'importo di euro



900,00 (scadenza termine di presentazione al pagamento 22/03/2011) e di euro 586,55 (scadenza termine di presentazione al pagamento 23/03/2011); di aver provveduto alla regolarizzazione dei predetti titoli nel termine dei sessanta giorni previsti dalla legge, mediante produzione di apposita dichiarazione (liberatoria) sostitutiva autenticata; che in data 20 e 23 maggio 2011 è risultato vano il tentativo di registrazione delle quietanze liberatorie prodotte (attestanti il tardivo pagamento degli assegni), da parte dell'addetta allo sportello; che in data 24 maggio 2011, il direttore di filiale ha rilevato l'impossibilità di eseguire l'ulteriore tentativo di registrazione, essendo scaduti i termini di presentazione delle citate quietanze; di avere esperito un vano tentativo di composizione della vertenza.

Rimasto senza esito favorevole il reclamo, con ricorso del 17 agosto 2011 parte ricorrente chiede al Collegio di esaminare la documentazione prodotta, onde *“esprimere giudizio formale e dettagliato sulla controversia”*, nonché di *“esaminare la possibilità risarcitoria in favore del ricorrente nelle misure del danno di immagine, danno economico, danno patrimoniale e morale”*, avendo essa, per le ragioni esposte, perso diversa clientela.

Con controdeduzioni pervenute in data 17 ottobre 2011, la resistente deduce di aver ricevuto la documentazione attestante il pagamento tardivo in data 24 maggio 2011, oltre il termine tassativamente previsto dall'articolo 8 della legge n. 386/90, spirato il giorno precedente (23 maggio 2011).

Nel confermare la correttezza del proprio operato, la resistente chiede dunque il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Diritto

La ricorrente lamenta l'illegittimità dell'iscrizione del proprio “nominativo” nella Centrale di Allarme Interbancaria della Banca d'Italia – conseguente all'emissione, da parte della medesima, di due assegni in mancanza di fondi sufficienti presso l'istituto trattario – in quanto avvenuta nonostante la regolarizzazione della posizione nei termini legalmente previsti.

Al riguardo, si osserva che secondo la disciplina applicabile (artt. 9 e 9 *bis* l. n. 386/90 e succ. mod.) in caso di emissione di assegno senza provvista, una volta presentato infruttuosamente il titolo, la banca provvede ad inviare l'avviso volto a rendere edotto il traente delle conseguenze derivanti dalla sua eventuale iscrizione in archivio; tali conseguenze sono evitabili attraverso il c.d. pagamento tardivo. In particolare, il trattario è tenuto a preavvertire il traente (con telegramma

o raccomandata a/r) che, alla scadenza del termine di sessanta giorni previsto per il pagamento tardivo, ed in mancanza di prova idonea a confortare il sopravvenuto adempimento, il suo nominativo verrà iscritto nell'archivio CAI e che, a partire dalla medesima data, gli sarà altresì revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. La prova dell'avvenuto "ravvedimento" deve essere resa dal traente secondo le modalità e i termini indicati dall'articolo 8 della legge citata; in particolare, ove il pagamento sia effettuato – come nella specie – nelle mani del portatore del titolo, la relativa prova è data dalla quietanza rilasciata dal portatore con firma autenticata, e fornita dal traente allo stabilimento trattario entro il predetto termine di sessanta giorni.

Nella fattispecie in esame, dalla ricostruzione offerta dalle parti nonché dalla documentazione presente in atti, è dato incontestato che il ravvedimento della ricorrente (traente) sia avvenuto tempestivamente, in quanto compiuto alcuni giorni prima (in data 20 maggio 2011) dello spirare dei sessanta giorni; risulta invece controverso il momento in cui è stata data evidenza al trattario dell'adempimento da parte del traente (il primo assume di averne avuto conoscenza il 24 maggio 2011, il secondo viceversa dichiara di aver fornito tempestivamente la prova). Di qui l'assunto della convenuta sulla doverosità della segnalazione in CAI, essendo già decorso il termine per la regolarizzazione della situazione.

Sembra pertanto che, ai fini della soluzione della controversia, il Collegio debba pronunciarsi sulla questione dell'individuazione del comportamento dovuto dalla banca trattaria qualora la prova dell'effettuazione del pagamento tardivo entro i termini legali pervenga alla medesima dopo la scadenza dei suddetti termini.

Si richiama sul punto l'impostazione già assunta da questo Collegio in un caso analogo (cfr. ABF, Collegio di Roma, Decisione n. 1562/2010) alla cui motivazione può farsi rinvio, che recepisce l'orientamento della più attenta dottrina nonché le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale (cfr. Ord. 27 luglio 2006, n. 319) secondo cui: ove venga fornita dall'interessato, sia pure oltre la scadenza dei sessanta giorni, la prova del pagamento entro il suddetto termine, il trattario che non vi abbia ancora provveduto è esonerato dal procedere all'iscrizione del nominativo in CAI, né può, secondo buona fede, procedervi; mentre, se l'iscrizione sia stata già effettuata, non sussistendo più le condizioni per la permanenza in CAI



del nome del traente che ha adempiuto, il trattario dovrà richiederne la cancellazione.

Da ciò discende il principio alla stregua del quale non possono essere trattate allo stesso modo la fattispecie in cui la banca trattaria abbia trasmesso il nominativo del traente all'archivio CAI dopo aver ricevuto – ancorché successivamente allo spirare del termine dei sessanta giorni – la prova dell'avvenuto pagamento in “tempestivo ritardo”, e quella in cui tale prova venga fornita non solo successivamente alla scadenza dei sessanta giorni, ma anche dopo la trasmissione da parte della banca trattaria, tenutavi per legge, del nominativo del traente al suddetto archivio.

Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti risulta che la segnalazione in CAI sia stata effettuata dalla banca con “*data d'inizio validità*” 26 maggio 2011, malgrado la stessa fosse già a conoscenza del “tempestivo pagamento tardivo” da parte della ricorrente. E' pertanto infondato il rilievo dell'intermediario “di non aver avuto alternativa” nel rifiutare l'acquisizione delle quietanze di pagamento, in quanto prodotte oltre i termini prescritti. Il rilascio di tali quietanze, postulando l'effettiva conoscenza dell'adempimento del traente da parte della banca, ha fatto sorgere in capo alla medesima il dovere di astenersi dalla segnalazione in CAI alla stregua dei principi di buona fede e correttezza innanzi richiamati.

Tanto è sufficiente per ritenere illegittima l'iscrizione nel suddetto archivio effettuata dalla resistente.

Ciò posto, occorre valutare l'eventuale fondatezza della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che la società ricorrente assume di aver subito a causa dell'illegittima segnalazione in CAI.

La domanda concernente il risarcimento del danno patrimoniale deve respinta per difetto assoluto di prova. E' possibile invece pervenire all'accoglimento della richiesta di risarcimento sotto l'altro profilo essendo ragionevole supporre che il permanere della segnalazione negativa in CAI abbia avuto un'incidenza negativa suscettibile di assumere rilievo sul piano risarcitorio (Cass. 12929/07, *cit.*). Essendo intercorsi circa sei mesi dal momento dell'iscrizione del nominativo della società a quello della cancellazione; appare congruo determinare in via equitativa



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

la misura del risarcimento nella somma di euro 2.000,00, da ritenersi comprensiva anche dell'importo della rivalutazione e degli interessi.

Per le ragioni che precedono il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE